SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1770)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARGAN, BERLINGUER, MAFFIOLETTI e GIUSTINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1986

Provvedimenti urgenti per la salvaguardia del Palazzo senatorio e degli edifici ad esso adiacenti sul Colle capitolino di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — La preoccupante situazione che si è determinata sul Colle del Campidoglio, con rilevanti movimenti delle strutture dell'antico Palazzo senatorio, esige una urgente risposta.

Si tratta, infatti, non solo di salvaguardare il complesso costituito dai tre edifici, progettati da Michelangelo, ma anche di definirne l'utilizzazione più razionale, sia durante lo svolgimento dei necessari interventi che, successivamente al loro compimento, in relazione alle funzioni istituzionali e museali cui sono adibiti.

Il presente disegno di legge persegue tali obiettivi attraverso l'affidamento al comune di Roma del compito di predisporre, sulla base di attente indagini, specifici programmi e progetti che dovranno prendere in considerazione l'insieme del complesso edificato indicato come Palazzo senatorio, le sue strutture portanti e gli edifici annessi adiacenti.

Una speciale commissione — formata da tecnici esperti di elevata professionalità, nominata dal consiglio comunale e con la presenza del Ministro per i beni culturali e ambientali e da quello dei lavori pubblici — collaborerà a tutte le fasi dell'intervento; essa avrà altresì il compito di esprimere tutti i pareri e le autorizzazioni che sono richiesti dalla vigente legislazione statale e regionale (articolo 2).

Entro il 30 giugno 1987 il comune di Roma predisporrà il progetto esecutivo dei lavori, eventualmente anche per stralci funzionali, procedendo immediatamente ad indire i relativi esperimenti di appalto (articolo 3), avvalendosi dei fondi previsti dal disegno di legge che vengono determinati in 60 miliardi di lire, in ragione di 15 miliardi l'anno a partire dal 1987 (articolo 4).

Lo stesso comune predisporrà la delimitazione dell'uso del Palazzo senatorio, del

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Palazzo dei Conservatori e di quello antistante — ove sono ospitate le collezioni capitoline — sia per facilitare l'esecuzione delle opere necessarie che per assicurare le migliori condizioni di tutela del patrimonio di interesse nazionale costituito dall'insieme dei beni immobili e delle opere d'arte ivi custodite (articolo 5).

Segue infine la dichiarazione di urgenza della legge (articolo 6), della quale, per le ragioni sopra esposte, si raccomanda vivamente l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comune di Roma provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 1986, programmi e idonei progetti finalizzati al consolidamento e al restauro conservativo — ivi compresi eventuali miglioramenti funzionali con riguardo alla destinazione d'uso di cui al successivo articolo 5 — del Palazzo senatorio di Roma e degli edifici ad esso adiacenti sul Colle capitolino.

Art. 2.

1. Entro lo stesso termine previsto dall'articolo 1 il consiglio comunale di Roma istituisce una speciale commissione di undici membri — costituita da tecnici ed esperti di elevata professionalità — della quale saranno chiamati a far parte due membri designati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e dal Ministro dei lavori pubblici.

2. Il consiglio comunale, con la medesima determinazione di cui al comma 1, stabilisce le modalità di funzionamento della suddetta commissione.

3. Essa esprime motivati pareri in ordine ai programmi e progetti di cui al precedente articolo 1, al progetto esecutivo di cui al successivo articolo 3, nonchè nel merito delle attività concernenti l'esecuzione dei lavori.

4. Il parere di cui al comma 3, adottato con la presenza del componente designato dal Ministro per i beni ambientali e culturali, sostituisce la preventiva approvazione di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e ogni altra autorizzazione prevista dalla vigente legislazione. Le spese di funzionamento della commissione di cui al presente articolo fanno carico ai fondi stanziati al successivo articolo 4.

Art. 3.

1. Il comune di Roma in base a quanto previsto dall'articolo 1 provvede a predisporre, entro il 30 giugno 1987, il progetto esecutivo degli interventi — eventualmente anche per stralci funzionali — e procede immediatamente ad indire le relative gare di appalto dei lavori.

2. Per lo studio, la progettazione e l'esecuzione delle opere il comune di Roma si avvale dei fondi stanziati con la presente legge, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e nei limiti delle previsioni di spesa indicati nel progetto esecutivo.

Art. 4.

1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata, in favore del comune di Roma, la spesa di lire 60 miliardi, da ripartirsi per gli anni dal 1987 al 1990 in ragione di lire 15 miliardi l'anno e da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 5.

1. Il comune di Roma, allo scopo di facilitare l'esecuzione delle opere sopraindicate e di salvaguardare il patrimonio di interesse nazionale costituito dai palazzi capitolini, disporrà, con propri atti, la delimitazione dell'uso degli edifici medesimi al fine di garantirne, compatibilmente con le eventuali prescrizioni tecniche, la funzione di rappresentanza e di sede del sindaco e del consiglio comunale, nonchè di assicurare la prosecuzione dell'accesso alle collezioni capitoline.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.